

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 215

del 07/06/2016

OGGETTO: Legge Regionale n. 8 del 4.5.2015- art. 10 –Attività istruttorie di cui agli artt. 15,17,18,19 e 22 della legge regionale n. 11 del 5.4.2005 recante norme per la “Disciplina generale in materia di attività estrattive”. Approvazione Convenzione.

Il giorno sette del mese di giugno dell'anno 2016, nella sede dell'ARPA Molise, sita in Via Petrella,
1 - CAMPOBASSO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Antonella LAVALLE , alla presenza del

DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.

Dr. Remo MANONI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI

Su proposta dell'UFFICIO: **Affari Generali, Giuridici e Legali**

Previa verifica da parte dell'UFFICIO **Bilancio e Contabilità**

che la spesa di cui al presente provvedimento trova capienza nel limite di budget relativo all'anno **2016** e che il conseguente programma di pagamento é compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

L'UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA'

Il Responsabile dell'istruttoria: **Dr.ssa Lizia Viccione**

PREMESSO CHE con Legge Regionale n. 8 del 04.05.2015, all' art. 10, sono state delegate all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Molise “Le attività e le

funzioni riferite al ripristino ambientale di cui agli articoli 15 (Ripristino ambientale), 17 (Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori), 18 (Funzioni di vigilanza), 19 (Sospensione dei lavori), 22 (Sanzioni) della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 recante "Norme per la disciplina generale in materia di attività estrattive" ;

CHE, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 della l.r.n. 8/2015, alla Giunta regionale è demandata la disciplina delle modalità con le quali l'ARPA Molise esercita le funzioni e le attività delegate;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 216 del 17 maggio 2016, con cui è stato approvato il Regolamento recante " Disciplina attuativa dell'art. 10 della Legge Regionale 04.05.2015 n.8 per l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza e controllo delle opere di ripristino ambientale " delegate all'ARPA Molise;

RILEVATO CHE con la medesima delibera si è proceduto ad approvare, altresì, lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione e l'ARPA, per la disciplina delle modalità di svolgimento delle istruttorie di cui agli artt. 15,17,18,19 e 22 della legge regionale n. 11/2005;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto del Regolamento approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 216 del 17.5.2016, che allegato al presente provvedimento , ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di dover procedere all'approvazione della convenzione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 181 del 29.4.2016, con cui è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario dell'ARPA Molise;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico ff;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa:

PRENDERE ATTO del Regolamento recante "Disciplina attuativa dell'art. 10 della Legge Regionale 04.05.2015 n.8 per l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza e controllo delle opere di ripristino ambientale " delegate all'ARPA Molise,

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 216 del 17.5.2016 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

APPROVARE l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento delle istruttorie di cui agli artt. 15,17,18,19 e 22 della legge regionale n. 11/2005 recante " Norme per la disciplina generale in materia di attività estrattive";

SOTTOSCRIVERE il testo della convenzione;

DARE ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della medesima convenzione, la Regione Molise si impegna a riconoscere all'ARPA Molise il 50% degli oneri dovuti dai soggetti interessati, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2005;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Generale della Regione Molise, al Direttore del Servizio regionale competente, ai Dipartimenti di Campobasso ed Isernia ed all'Ufficio Bilancio dell'Agenzia;

PUBBLICARE il presente Provvedimento sull'Albo Informativo dell'ARPA Molise.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.
(Dr. Remo MANONI)

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
(Dr.ssa Antonella LAVALLE)

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Campobasso, lì

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Lizia Viccione)

Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.

Campobasso, lì

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(*Dr.ssa Lizia Viccione*)

<u>Contabilità Generale</u>			
Programma di spesa N°	Data	Conto	Importo

Progetto:

Il Responsabile
BILANCIO E CONTABILITA'

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 04.05.2015

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DI CUI
AGLI ARTT. 15, 17, 18, 19 E 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05.04.2005 RECANTE
NORME PER LA
“DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVA”

TRA

la REGIONE MOLISE con sede in Campobasso, Via Genova n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00169440708, legalmente rappresentata dall’Ing. Massimo Pillarella in qualità di Direttore Generale della stessa Amministrazione

E

l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (di seguito denominata ARPA Molise) con sede in Campobasso, Via Petrella, n. 11 – 86100 CAMPOBASSO – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01479560706, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Antonella Lavalle, nata a Campobasso il 29 agosto 1959

PREMESSO CHE

- la Regione Molise, con Legge Regionale n. 11 del 05.04.2005, inerente la “Disciplina generale in materia di attività estrattive”, ha individuato l’Assessorato regionale alle attività produttive quale Autorità competente in materia;
- con Legge Regionale del 04.05.2015 n. 8, all’art. 10, sono state delegate all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise “Le attività e le funzioni riferite al ripristino ambientale di cui agli articoli 15 (Ripristino ambientale), 17 (Adempimenti connessi all’ultimazione dei lavori), 18 (Funzioni di vigilanza), 19 (Sospensione dei lavori), 22 (Sanzioni) della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11”;
- la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge Regionale del 04.05.2015, n. 8 è chiamata a disciplinare le modalità con le quali l’ARPAM esercita le funzioni e le attività delegate;
- con Delibera di Giunta n. 216 del 17 maggio 2016, in attuazione della legge regionale n. 8/2015, ha approvato il testo della disciplina attuativa di cui all’art. 10 della legge regionale del 04.05.2015 n. 8;
- che l’art. 6 della richiamata disciplina rinvia alla sottoscrizione di una Convenzione le modalità di esercizio delle attività delegate all’ARPA Molise

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

1. La presente convenzione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015 (*Delega all'ARPA delle funzioni riguardanti la vigilanza e le sanzioni nelle attività estrattive*), disciplina i rapporti tra la Regione Molise – Servizio “*Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, internalizzazione delle imprese, politiche della concorrenza e marketing territoriale*” (Servizio regionale competente in materia di attività estrattive) – e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPA Molise) per l'esercizio delle funzioni in materia di attività di vigilanza e controllo delle opere di ripristino ambientale ai fini della prosecuzione dell'attività estrattiva ovvero per l'ultimazione dei lavori di coltivazione delle cave.

ART. 3

1. L'ARPA Molise si impegna ad effettuare le attività di vigilanza e controllo delle opere di ripristino ambientale, già approvate dal competente Servizio regionale in sede di rilascio di autorizzazione o proroga per la coltivazione delle cave, secondo un programma operativo che dovrà essere concordato tra il Dirigente del Servizio regionale competente e la Direzione tecnico-Scientifica dell'ARPA Molise.
2. L'attività di controllo si conclude con la stesura di una relazione tecnica, riportante gli esiti e il rispetto delle prescrizioni in materia di ripristino ambientale e le misure che il titolare dell'autorizzazione era tenuto ad attuare ai fini della prosecuzione dell'attività estrattiva ovvero per l'ultimazione delle attività di coltivazione.
3. La relazione tecnica dovrà essere inviata, entro 30 giorni, dall'ARPA Molise al Servizio regionale competente ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi previsti nella legge regionale n. 11 del 5 aprile 2005, che restano in capo alla Regione quale Autorità competente.
4. Nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 18 della Legge Regionale 5 aprile 2005 n. 11, l'ARPA Molise esercita le funzioni di cui alla lettera c) del medesimo articolo, con esclusivo riferimento all'esatta osservanza degli obblighi in materia di ripristino ambientale. Gli esiti delle attività di vigilanza devono essere inviati entro 30 giorni al Servizio regionale competente in materia di cave per i successivi adempimenti di competenza.

5. La Regione, tramite la competente Direzione generale regionale, esercita le funzioni di vigilanza di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 5 aprile 2005 n. 11.
6. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art 17 della Legge Regionale 5 aprile 2005 n. 11 “.....*ultimazione dei lavori*”, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 rimangono di esclusiva competenza dell'Ufficio regionale preposto.
7. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'ARPA Molise, qualora riscontri inadempienze in materia di ripristino ambientale, ne dà comunicazione al competente Servizio regionale, cui restano attribuiti gli adempimenti previsti dagli artt. 19 “Sospensione dei lavori” e 22 “Sanzioni” della Legge Regionale 5 aprile 2005 n. 11.

ART. 4

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, il Servizio regionale competente si impegna a trasmettere all'ARPA Molise:
 - le istanze già prodotte per la prosecuzione dell'attività estrattive ovvero per l'ultimazione dei lavori di coltivazione delle cave entro 40 giorni dalla pubblicazione sul BURM della Delibera di Giunta regionale di adozione della presente Convenzione, corredate della documentazione allegata;
 - le nuove istanze entro 30 giorni dalla ricezione/approvazione delle stesse, corredate della relativa documentazione allegata nonché ogni eventuale documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.
2. Al fine di favorire un efficace e funzionale svolgimento delle attività connesse ai controlli in materia di ripristino ambientale, personale del Servizio regionale competente affiancherà, nella prima fase operativa, il personale dell'ARPA Molise per consentire il necessario interscambio di elementi conoscitivi attinenti l'iter procedimentale delle singole attività estrattive da controllare.

ART.5

1. Le attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/2005 oggetto della presente Convenzione sono garantite dall'ARPA Molise a titolo gratuito. L'Amministrazione regionale non dovrà, pertanto, riconoscere risorse per le funzioni assegnate.
2. La Regione Molise si impegna a corrispondere all'ARPA Molise esclusivamente il 50% degli oneri dovuti dai soggetti interessati in ottemperanza a quanto già previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/2005.

ART. 6

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- Regione Molise in via Genova n. 11 – 86100 Campobasso
- ARPA Molise in via U. Petrella n. 1 – 86100 Campobasso.

ART. 7

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione è tenuto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti oggetto di esame della presente Convenzione.

ART.8

Ognuna delle parti è responsabile per le attività di propria competenza. Per le materie oggetto della presente Convenzione, la Regione Molise assicura la tutela legale dell'ARPA Molise in relazione ad eventuali contenziosi che dovessero insorgere.

ART. 9

I responsabili del coordinamento delle attività oggetto della presente Convenzione saranno successivamente nominati dalle parti. La Convenzione ha la durata di anni 5 (cinque), con inizio a far data dalla firma della presente Convenzione e, d' intesa tra le parti, potranno essere concordate proroghe temporali.

ART. 10

Nel caso in cui una delle parti ritenesse che lo svolgimento delle attività non corrisponda a quanto pattuito, la presente Convenzione può essere risolta da una delle parti con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

ART. 11

Nel caso in cui, nell'attuazione della Convenzione dovessero insorgere controversie, queste potranno essere risolte in via bonaria mediante verbale di conciliazione tra le parti stesse. Qualora l'accordo non fosse raggiunto, per la risoluzione della controversia è competente il Foro di Campobasso.

ART. 12

Ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 (Art. 1, lett. b della tariffa seconda), la presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione

saranno a carico della parte richiedente. La convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato "b", art. 16.

ART. 13

Per quanto non espressamente disposto, trovano applicazione le disposizioni che regolano l'attività della Regione Molise e ove queste non siano attuabili, si applicano le norme del Codice Civile.

Il Direttore Generale
Ing. Massimo Pillarella

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Antonella Lavallo

Campobasso, _____